

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1996

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti
locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	7
Capo I - Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali	»	7
Capo II - Aree metropolitane	»	20
Capo III - Disciplina dello <i>status</i> degli amministratori locali	»	26

ONOREVOLI SENATORI. - L'emanazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali» ha costituito, ad oltre quarant'anni dalla entrata in vigore della Costituzione repubblicana, un primo concreto passo nella attuazione dello Stato delle autonomie disegnato dal legislatore costituente.

A sei anni di distanza si è ritenuto utile procedere ad una prima revisione di tale normativa alla luce, oltre che della esperienza maturata nelle amministrazioni locali, della sempre maggiore e più accentuata aspirazione autonomistica che trova riscontro nei programmi di pressochè tutte le forze politiche presenti in Parlamento e tenuto conto anche delle riforme già attuate in questi anni con riferimento al sistema di elezione degli organi delle amministrazioni locali territoriali, che recepiscono le indicazioni referendarie tese a privilegiare un modello di rappresentatività a livello locale come diretta espressione della volontà popolare.

Il Governo, costituitosi all'indomani delle elezioni politiche del 21 aprile 1996, ha individuato fra i suoi obiettivi primari l'adozione di ogni iniziativa legislativa che, a Costituzione invariata, contribuisca, per quanto possibile, ad anticipare un reale avvicinamento delle pubbliche funzioni al cittadino in un quadro di sempre maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Da ciò il riesame della legislazione vigente, in particolare nel settore delle autonomie locali, per ridefinire ai vari livelli di Governo (Stato - regioni - enti locali) il ruolo e le funzioni che a ciascuno di essi compete in uno Stato-ordinamento fortemente decentrato ed autonomistico, quale delineato dall'articolo 5 della Costituzione.

In questo quadro ed in attuazione del principio di sussidiarietà, si individuano gli enti locali territoriali quali primo livello di

governo a competenza generale, naturali destinatari di funzioni e compiti di amministrazione attiva. Alle regioni è affidato il più difficile e complesso ruolo della programmazione e di una migliore organizzazione delle funzioni amministrative locali, oltre a quelle rare funzioni amministrative e di gestione che non possono essere svolte a livello locale.

Infine allo Stato, fatti salvi i compiti di garanzia e di tutela dell'ordinamento e dei principi e valori fondamentali della Costituzione, vanno riservate prevalentemente funzioni di indirizzo e di coordinamento.

Le considerazioni svolte rappresentano le linee di indirizzo fondamentali cui sono ispirati i criteri con i quali sono state individuate, nel testo in esame, le norme da adeguare alle mutate esigenze dei tempi.

Si è già accennato all'utilità della esperienza concretamente maturata in questi anni dagli amministratori locali. In tali sensi ben si comprende lo spirito con il quale il Ministro titolare del potere di iniziativa legislativa in materia abbia voluto acquisire direttamente dai sindaci delle varie aree del Paese indicazioni, richieste e proposte in incontri all'uopo organizzati.

Ha costituito, infine, prezioso elemento di riferimento la relazione, articolata e completa, prodotta dalla commissione consultiva per la riforma delle autonomie locali, istituita presso il Ministero dell'interno con decreto ministeriale 12 luglio 1994, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e della CI-SPEL fornendo un concreto contributo di idee alla analisi dei profili ordinamentali di maggiore interesse e rilievo che formano oggetto del presente provvedimento legislativo.

La valorizzazione dell'autonomia, come condizione essenziale per l'affermazione e lo sviluppo delle comunità interessate, ma

anche come strumento di rafforzamento del sistema rappresentativo e veicolo di promozione dell'efficienza dell'azione amministrativa dei poteri locali, costituisce il motivo ispiratore dell'iniziativa e, al tempo stesso, la meta da perseguire nel rispetto dell'impegno assunto di fronte al Paese di rinnovare e modernizzare lo Stato in modo che esso possa corrispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni dei cittadini.

Il disegno di legge si articola in tre capi, il primo relativo alla revisione dell'ordinamento degli enti locali, il secondo concernente le aree metropolitane ed, infine, il terzo con il quale si disciplina lo *status* degli amministratori locali.

Nel Capo I, dopo una compiuta enunciazione dell'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali, si affronta il tema della adeguatezza tecnica e dimensionale dei comuni ai fini dell'esercizio delle funzioni proprie. In particolare si è ritenuto di individuare nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la fascia di enti che dovrebbero pervenire, sulla base di un processo di autodeterminazione e in modo convenzionale, all'esercizio associato di quelle funzioni che per la loro complessità, per l'impegno finanziario ovvero per gli interessi tutelati travalichino l'ambito della singola circoscrizione comunale. A titolo indicativo la disposizione si fa carico di enunciare alcune delle possibili funzioni da conferire alle forme associate. Si rileva come, nel rispetto dei principi di autonomia, l'iniziativa è rimessa in modo esclusivo ai singoli enti interessati.

Altro tema di rilievo affrontato nel Capo I è quello della attuazione delle norme della legge n. 142 del 1990 relative alle funzioni proprie della provincia. Com'è noto gli articoli 14 e 15 della legge n. 142 del 1990, incidendo nella sostanza su materie prevalentemente di competenza regionale, abbisognavano, per una loro compiuta attuazione, della legislazione regionale di diretta attribuzione di funzioni e compiti. Al fine di realizzare concretamente tale risultato si è ritenuto necessario conferire, con il presente disegno di legge, al Governo un'apposita delega che consenta di supplire all'inerzia

che finora si è dovuta registrare nella maggior parte delle regioni. La normativa delegata opera esclusivamente per quelle regioni che non provvedono direttamente e comunque è destinata a cessare al momento in cui sia emanata la prevista normativa regionale.

Per quanto attiene ai servizi pubblici locali, tenuto conto dei numerosi interventi legislativi che in materia si sono succeduti dal 1990 ad oggi, si è ritenuto necessario ed utile procedere ad una revisione del Capo VII della legge n. 142 del 1990 per offrire un riferimento normativo organico ed adeguato ai tempi. Nel complesso delle disposizioni ora previste particolare rilievo assumono quelle dettate per le società per azioni a prevalente capitale privato e per la erogazione dei servizi in ambiti sovracomunali o sovraprovinciali.

In ordine al funzionamento dei consigli e delle giunte vengono ampliati gli ambiti di autonomia organizzativa demandati agli statuti ed ai regolamenti comunali con particolare riferimento alla composizione delle giunte.

Di particolare rilievo è anche la norma relativa all'ordinamento del personale dipendente. In tale materia i soli limiti imposti all'autonomia normativa sono costituiti dalle disponibilità finanziarie e dall'osservanza dei principi fissati dalla legge, mentre restano tutti i vincoli già previsti dalla legislazione vigente per i comuni dissestati e che versino in situazioni strutturalmente deficitarie.

Per quanto attiene alla disciplina elettorale un correttivo è stato introdotto nell'elezione al primo turno del sindaco al fine di assicurare la formazione di maggioranze consiliari stabili; sono state altresì ridisciplinate le modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia; è stata infine riportata a cinque anni la durata in carica dei consigli comunali e provinciali, considerato che tale maggiore durata rappresenta un periodo assolutamente necessario per attuare i programmi e le iniziative legate all'esercizio del mandato elettivo.

Il Capo II concerne le aree metropolitane e le relative forme organizzative, e sostitui-

sce l'intero Capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il testo ivi contenuto riproduce inalterata la proposta di legge di iniziativa parlamentare approvata dalla I Commissione del Senato, nella XII Legislatura, in data 7 dicembre 1995. Non si tratta quindi di un testo che esprime l'indirizzo politico del Governo nella materia, e ciò per la complessità del tema e per la ristrettezza del tempo a disposizione che non ha consentito di svolgere le opportune ed approfondite consultazioni. La scelta così compiuta, di presentare al Parlamento l'ultimo testo approvato in materia da una delle due Camere, ha lo scopo essenziale di consentire al Parlamento l'esame e l'approvazione di un'adeguata soluzione istituzionale ad un problema di cui si valuta appieno la rilevanza e l'urgenza.

Nel corso dell'esame parlamentare il Governo proporrà, svolte le opportune consultazioni, un proprio contributo alla nuova disciplina della materia. La presenza in questo disegno di legge del tema delle aree metropolitane consente anche di affrontare

adeguatamente la questione specifica della città metropolitana di Roma, come articolazione e specificazione della disciplina più generale. In effetti appare innegabile che la città di Roma, in relazione agli impegni e alle funzioni proprie di una città capitale, richiede una propria differenziata regolamentazione, che tenga conto tra l'altro della presenza dei massimi organi costituzionali e dello Stato Città del Vaticano, e che superi definitivamente la legge 15 dicembre 1990, n. 396, per Roma capitale.

Infine nel Capo III sono fissati i principi generali che disciplinano i diritti ed i doveri degli amministratori locali. Nel confermare il diritto ai permessi ed all'aspettativa non retribuita per i lavoratori dipendenti, si propone una possibile forma di delegificazione del sistema di determinazione della misura delle indennità, nel rispetto, sia del principio di uguaglianza previsto dall'articolo 51 della Costituzione, mediante la fissazione in via amministrativa della misura minima garantita, sia della autonomia di ciascun ente nei limiti delle disponibilità di bilancio.

RELAZIONE TECNICA

Il capo I ed il capo II del disegno di legge, contenenti gli articoli da 1 a 12, modificano alcune parti della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante l'ordinamento delle autonomie locali, ed alcune disposizioni della legge 25 marzo 1993, n. 81.

L'impatto sulla finanza pubblica delle modifiche strutturali alle quali puntano gli articoli da 1 a 12 del disegno di legge è nullo per quanto attiene alla finanza statale, in quanto trattasi di normativa di principio o di deleghe legislative.

Il capo III del disegno di legge, contenente gli articoli da 13 a 20, ridisegna lo *status* degli amministratori degli enti locali, già disciplinato dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816.

In tale ambito vengono ridefiniti i criteri di assegnazione di indennità e rimborsi per gli amministratori degli enti locali, rimettendo la determinazione della misura minima delle indennità ad apposito decreto ministeriale.

I maggiori oneri conseguenti all'applicazione della nuova disciplina recata dagli articoli da 13 a 20 del disegno di legge, oneri comunque a carico degli enti, appaiono solo eventuali, in quanto l'ente avrà sì ampia discrezionalità nella determinazione finale degli importi, ma dovrà agire nel rispetto delle compatibilità del bilancio. Tenendo presente che la misura minima delle indennità da determinare non sarà superiore agli importi di base attuali, si può ragionevolmente presumere che l'onere derivante dalla corresponsione delle indennità non superi, almeno nel suo importo di base, quanto erogato attualmente dagli enti locali per i propri amministratori in applicazione della normativa vigente.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

REVISIONE DELL'ORDINAMENTO
DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 1.

*(Autonomia statutaria e regolamentare
e partecipazione popolare)*

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «nell'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto».

2. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le leggi generali della Repubblica che modificano i principi di cui al comma 2 abrogano le norme statutarie che siano in contrasto con essi. Le disposizioni di leggi statali o regionali che non costituiscono principi nelle materie di competenza statutaria cessano di avere efficacia dal momento dell'entrata in vigore della normativa di autonomia».

3. All'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «della legge» sono sostituite dalle seguenti: «dei principi fissati dalla legge».

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti locali.

5. All'articolo 6, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo si tratti di *referendum*».

Art. 2.

(Esercizio associato delle funzioni dei comuni minori, municipi, unioni di comuni, comunità montane)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - *(Esercizio associato delle funzioni dei comuni minori)*. - 1. Le funzioni di competenza comunale che, per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, non possono essere svolte in modo ottimale dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono esercitate attraverso le comunità montane, le altre forme associative o le unioni di comuni di cui al capo VIII, con particolare riferimento a quelle sottoelencate:

a) programmazione e progettazione delle opere pubbliche di interesse dei comuni associati, ivi comprese quelle relative alla viabilità di rilievo intercomunale;

b) realizzazione e gestione di interventi di edilizia residenziale pubblica;

c) realizzazione e gestione di impianti di fognatura e depurazione;

d) servizi di protezione civile;

e) distribuzione di energia;

f) raccolta di rifiuti solidi urbani.

2. I comuni di cui al comma 1 con deliberazione del consiglio comunale individuano gli altri comuni contermini con i quali esercitare in forma associata le funzioni che non ritengono di poter svolgere direttamente. I rapporti finanziari ed organizzativi sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi tra i comuni interessati.

3. Le regioni promuovono, sentiti gli enti locali interessati, l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al presente articolo».

2. All'articolo 11, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni».

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per disciplinare gli aspetti finanziari della fusione dei comuni. Nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si attiene a quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il comune derivante dalla fusione riceve, nel primo anno di costituzione, finanziamenti statali e regionali in misura comunque non inferiore alla somma dei finanziamenti che sarebbero spettati ai singoli comuni prima della fusione;

b) l'eventuale riduzione dei costi dell'amministrazione, conseguente alla fusione dei comuni, si traduce, nella misura massima del 50 per cento, in una riduzione dell'onere fiscale gravante sulla popolazione interessata;

c) lo statuto del comune risultante dalla fusione prevede le modalità con le quali la riduzione dei costi dell'amministrazione, nella misura massima del 50 per cento, conseguente alla fusione, è impiegata per l'introduzione di nuovi servizi, ovvero per la qualificazione dei servizi esistenti, anzichè per la riduzione dell'onere fiscale.

4. L'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Municipi*). - 1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui all'articolo 11, comma 3.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione».

5. All'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzio-

ne di uffici comuni, che operano di norma con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti».

6. L'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (*Unioni di comuni*). - 1. Due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, possono costituire, anche in previsione della loro fusione, una unione per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

3. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione, nonchè le risorse ad essa destinate e determina gli organi, nonchè i criteri per la loro elezione.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e delle funzioni ad essa affidate.

5. Le regioni promuovono le unioni di comuni e a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni».

Art. 3.

(*Decentramento comunale*)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento».

2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«5. Nei comuni capoluogo compresi nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, lo

statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e gestionale, sempre che, con apposita deliberazione approvata dal consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, la delimitazione territoriale delle circoscrizioni sia stata sottoposta a revisione».

Art. 4.

(Funzioni della provincia)

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ciascuna regione è tenuta ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non vi abbia già provveduto, la legge o le leggi di puntuale individuazione delle funzioni conferite alla provincia, ivi compresi gli aspetti di carattere finanziario e organizzativo.

2. Nel caso in cui la legge regionale non venga adottata nel termine indicato al comma 1, le province svolgono le funzioni individuate ai sensi del comma 3.

3. Ai fini dell'individuazione delle funzioni attribuite alle province ai sensi del comma 2, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1, uno o più decreti legislativi. Le disposizioni di tali decreti si applicano relativamente alle regioni e ai settori di materie per i quali non sono state emanate le leggi regionali e sino alla loro emanazione. I decreti disciplinano altresì gli aspetti finanziari ed organizzativi connessi all'effettivo esercizio delle funzioni attribuite.

4. Ai fini dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza Stato-Città Autonomie locali, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) principio di sussidiarietà, principio di responsabilità e di unicità dell'ammini-

strazione, principio di omogeneità e di adeguatezza;

b) per l'attuazione dei principi di cui alla lettera a) si applicano i seguenti criteri: individuare puntualmente e tassativamente le materie e le competenze attribuite alle province con l'obiettivo di realizzare la tutela degli interessi e la gestione dei servizi direttamente attinenti alla cura delle comunità interessate in ambito provinciale o sovracomunale; assicurare alle province nell'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite le necessarie direttive di impulso, di programmazione e di organizzazione.

Art. 5.

(Servizi pubblici locali)

1. Il Capo VII (Servizi) della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Capo VII - Servizi pubblici locali. - Art. 22. - *(Servizi pubblici locali)*. - 1. I comuni, le province e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, disciplinano l'erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali.

2. I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

3. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

4. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'assunzione diretta dei servizi pubblici, nella scelta tra le seguenti forme di gestione:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) a mezzo di azienda speciale, per la gestione anche di più servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;

c) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

d) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, nonchè a mezzo di società a prevalente capitale privato qualora la scelta dei soci sia stata effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica. L'affidamento può essere esteso anche alle opere strumentali al servizio.

5. Lo statuto e i regolamenti disciplinano l'assunzione in forma indiretta dei servizi pubblici, attraverso la concessione del servizio a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. La concessione, che richiede in ogni caso l'adozione di procedure concorsuali per la scelta del contraente, si applica anche nel caso di affidamento del servizio a società per azioni a prevalente capitale privato, cui l'ente locale abbia deliberato di partecipare e per le quali la scelta dei soci non sia stata effettuata tramite procedure ad evidenza pubblica. I rapporti concessori devono avere durata certa. Alla scadenza il rapporto non può essere automaticamente rinnovato, ma si deve procedere a nuova gara.

6. I comuni e le province possono, per atto unilaterale e al fine di agevolare la dismissione di beni, aziende o complessi aziendali secondo le procedure e i principi di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, costituire società per azioni, ovvero trasformare in società per azioni aziende speciali. A tali fini, le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere:

a) per la costituzione di società per azioni: l'individuazione dei beni ad essa assegnati, la stima del complesso dei beni ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, la determinazione del capitale sociale e, in genere, gli elementi richiesti per l'atto costitutivo di società per azioni, nonchè lo statuto della società;

b) per la trasformazione di aziende speciali: l'individuazione dei beni destinati al patrimonio della società, l'indicazione dei beni della azienda speciale destinati a rima-

nere nel patrimonio del comune e della provincia, l'indicazione dei beni destinati a far parte del patrimonio della società, nonché le indicazioni di cui alla lettera *a*).

7. La deliberazione di cui al comma 6 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa; si applicano in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso comma 6, nonché gli articoli 2504-*septies* e 2504-*decies* del codice civile.

8. L'affidamento del servizio può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio.

9. In ogni caso lo statuto e il regolamento disciplinano l'esercizio da parte dell'ente locale delle funzioni di disciplina, indirizzo e vigilanza, da svolgersi, anche attraverso la creazione di appositi uffici, dotati di personale di elevata competenza tecnica e professionale, nei confronti dei soggetti cui il servizio pubblico è affidato.

10. L'ente locale può concludere con le imprese affidatarie di pubblici servizi appositi contratti di servizio nei quali sono specificati gli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento.

Art. 23. - (*Aziende speciali e istituzioni*). -

1. L'azienda speciale è ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. La sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile. L'azienda ha piena capacità giuridica di diritto privato, anche al fine della utilizzazione dei mezzi necessari al proprio finanziamento. Lo statuto può prevedere che l'azienda possa partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento di servizi pubblici locali da parte di altri enti locali, nonché l'estensione dell'attività dell'azienda al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente.

3. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. L'ente locale approva lo statuto; conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale negli organi di gestione delle aziende o istituzioni.

Art. 23-bis. - (Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovraprovinciali e sovraprovinciali). - 1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per ragioni di economicità e di efficienza, essere erogati per ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni o delle province, si procede come indicato nei commi seguenti.

2. Per i servizi che gli enti locali interessati deliberino di svolgere in forma diretta, ciascun ente adotta una apposita deliberazione con la quale si procede alla costituzione della azienda o della società per azioni destinata ad erogare uno o più servizi per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti partecipanti alla costituzione. L'azienda gode della stessa autonomia riconosciuta alle aziende costituite dai singoli enti locali ai sensi dell'articolo 23.

3. Per i servizi che gli enti locali deliberino di svolgere in forma indiretta, ciascun ente adotta una apposita deliberazione con la quale si affida in concessione uno o più servizi ad una medesima impresa che si impegni ad erogare il servizio per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti locali concedenti. L'impresa concessionaria è individuata attraverso un'unica procedura concorsuale svolta da uno degli enti concedenti a ciò delegato.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e vigilanza gli enti locali interessati costituiscono, attraverso le convenzioni di cui all'articolo 24, appositi uffici comuni.».

Art. 6.

(Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali)

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, il numero dei consiglieri necessario per la validità della seduta, le modalità di presentazione e discussione delle proposte».

2. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nei consigli provinciali e nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori del consiglio».

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«6-bis. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute».

4. All'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo la parola: «comunale» sono inserite le seguenti: «o provinciale»; dopo le parole: «il sindaco» sono inserite le seguenti: «o il presidente della provincia».

5. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore nel massimo ad un quarto dei componenti con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso o per difetto o mediante riduzione di una unità, necessari a raggiungere un numero pari di componenti».

6. Fino all'adozione delle norme statuarie che determinano il numero degli assessori ai sensi del comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, il numero degli assessori è stabilito nel modo seguente:

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione da 10.001 a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni da 100.001 a 300.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e 1.000.000 di abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti e nelle città metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per i comuni capoluoghi di provincia e fatta eccezione per le città metropolitane, il numero di assessori è aumentato di 2;

b) non superiore a 6 per le province con popolazione sino a 300.000 abitanti; non superiore a 8 per le province con popolazione da 300.001 a 1.000.000 di abitanti; non superiore a 10 per le province con popolazione da 1.000.001 a 2.000.000 di abitanti e, comunque, per le province ricomprendenti le aree metropolitane di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142; non superiore a 12 per quelle con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti.

7. All'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole da: «unitamente» fino alla fine del comma sono soppresse.

8. All'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro cento giorni dalla prima seduta del consiglio, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presentano al consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato. Lo statuto

ed il regolamento disciplinano i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, alla verifica periodica ed all'adeguamento delle linee programmatiche, anche mediante l'attività delle commissioni».

9. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«3. Il sindaco coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonchè, di intesa con il prefetto, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti».

10. All'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «almeno due quinti dei consiglieri assegnati» sono inserite le seguenti: «senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia».

11. All'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonchè, di intesa con il prefetto, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, adottando i provvedimenti previsti dal comma 2».

Art. 7.

(Autonomia organizzativa e ordinamento del personale)

1. All'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. Ferme restando le disposizioni dettate dalla vigente normativa concernente gli

enti locali dissestati, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie provvedono alla determinazione delle dotazioni organiche necessarie ad assicurare l'espletamento delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti, nonché all'organizzazione e gestione del personale dipendente nell'ambito della propria autonomia normativa e nei limiti delle disponibilità di bilancio, con l'osservanza dei principi fissati dalla legge».

Art. 8.

(Contratti)

1. All'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «determinazioni a contrattare e relative procedure»;

b) al comma 1, le parole: «da apposita deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa».

Art. 9.

(Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia)

1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: «Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi».

2. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale trac-

ciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, che per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia».

Art. 10.

(Durata degli organi elettivi di comuni e province)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «per un periodo di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di cinque anni».

2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

AREE METROPOLITANE

Art. 11.

(Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, in materia di aree e città metropolitane)

1. Il Capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Capo VI - Conferenze, aree e città metropolitane. - Art. 17. - *(Conferenza metropolitana)*. - 1. Presso le province di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,

Roma, Bari e Napoli, sono istituite Conferenze metropolitane, composte dal presidente della provincia e dai sindaci dei comuni compresi nella provincia.

2. Alla Conferenza metropolitana, di seguito denominata "Conferenza", possono prendere parte, previa deliberazione dei rispettivi consigli, altri comuni o province, il cui territorio sia finitimo con quello dei comuni in essa rappresentati.

3. I comuni e le province partecipanti, ad eccezione dei comuni capoluogo di cui al comma 1 e delle relative province, possono recedere dalla Conferenza, previa deliberazione dei rispettivi consigli.

4. La prima seduta della Conferenza è convocata d'intesa dal presidente della provincia e dal sindaco del comune capoluogo, ed è presieduta dal presidente della provincia. Nella prima seduta la Conferenza procede immediatamente all'elezione, nel proprio seno, a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, di un presidente e di un vicepresidente. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, risultano rispettivamente eletti i due candidati che ottengano il maggior numero di voti.

5. La Conferenza adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e votanti, includendo nel computo gli astenuti, e comunque con il voto favorevole di tanti sindaci che rappresentano la maggioranza dei cittadini residenti nei comuni partecipanti alla Conferenza ai sensi dei precedenti commi.

6. La Conferenza:

a) definisce, qualora non sia stata già definita, la delimitazione dell'area metropolitana e le modalità di esercizio delle funzioni di livello metropolitano secondo quanto disposto dall'articolo 18;

b) formula proposte per la elaborazione delle politiche di area vasta e adotta indirizzi per il coordinamento delle politiche di rilievo metropolitano;

c) esamina ogni questione ritenuta di interesse per l'area, perseguendo, in particolare, obiettivi di razionalizzazione, coerenza ed economicità nell'uso delle risorse finanziarie, tecniche e umane;

d) esercita ogni altra funzione che sia ad essa demandata da convenzioni o accordi tra gli enti compresi nell'area metropolitana o da disposizioni di legge regionale;

e) può adottare norme per il proprio funzionamento e deliberare l'istituzione, a tal fine, di comitati tecnici composti da funzionari dei vari enti e, sulla base di convenzioni, di uffici comuni.

Art. 18. - (*Aree metropolitane*). - 1. Entro centottanta giorni dalla prima seduta la Conferenza delibera la delimitazione dell'area metropolitana, comprendendo il comune capoluogo e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con esso rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. L'area può comprendere anche comuni che abbiano deciso di recedere dalla Conferenza ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni la regione delimita con legge l'area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessati.

3. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 2, l'area metropolitana rimane delimitata in coincidenza con il territorio delle province di cui all'articolo 17, comma 1.

4. Delimitata l'area metropolitana, sono in ogni caso svolte esclusivamente a livello metropolitano le seguenti funzioni in materia di urbanistica, viabilità, traffico e trasporti, raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche, sviluppo economico e grande distribuzione commerciale:

a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;

b) realizzazione e gestione di reti e servizi di trasporto di interesse metropolitano;

c) coordinamento dei piani di traffico comunali;

d) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

e) programmazione e gestione di interventi di tutela idrogeologica;

f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;

g) formazione e gestione di un piano metropolitano di smaltimento dei rifiuti;

h) pianificazione della grande distribuzione commerciale;

i) coordinamento e programmazione delle attività culturali;

j) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3.

5. La regione determina con propria legge le ulteriori funzioni, tra quelle esercitate a livello regionale o comunale, da esercitare a livello metropolitano, in quanto abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nelle materie di cui al comma 4, nonchè nelle seguenti materie:

a) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

b) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

6. Le funzioni di cui ai commi 4 e 5 sono esercitate in modo coordinato attraverso accordi di programma, conferenze di servizi, istituzione di uffici e di strutture comuni, o nei modi previsti dall'articolo 22. La Conferenza delibera per ciascuna funzione le modalità di esercizio, che possono essere diverse, ed applicarsi in ambiti territoriali differenziati, in ragione delle peculiarità territoriali ed economiche, nonchè della natura e qualità dei servizi riferibili alle diverse parti del territorio. La Conferenza promuove, ove necessario, la conclusione di convenzioni ed accordi tra i soggetti interessati.

7. Decorsi centoventi giorni dalla delimitazione dell'area metropolitana, o dalla entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 5, e in assenza della delibera della Conferenza di cui al comma 6, le modalità di esercizio indicate al medesimo comma 6 possono essere definite con legge regionale, anche prevedendo forme associative obbligatorie tra i comuni interessati, o attribuendo le funzioni alla provincia e disciplinando i relativi procedimenti con la garanzia della partecipazione dei comuni. Rimane comunque escluso l'esercizio diretto delle funzioni medesime da parte delle regioni.

8. Ai comuni dell'area metropolitana restano in ogni caso le funzioni comunali non esercitate a livello metropolitano.

Art. 19. - (*Riordino territoriale*). - 1. La Conferenza, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, può avanzare proposte di riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni inclusi nell'area metropolitana.

2. Le proposte di cui al comma 1 possono prevedere la istituzione di nuovi comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, nonchè l'istituzione di unioni di comuni, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 26, tenendo conto del grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalità dei comuni stessi, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonchè un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.

3. Le proposte di cui al comma 1 sono sottoposte a *referendum* popolare nei comuni direttamente interessati dalle singole proposte.

4. Qualora le proposte di scorporo, di fusione o di unione siano approvate dalla maggioranza degli aventi diritto al voto in ogni comune interessato da ciascuna proposta, la regione procede con legge entro i successivi sessanta giorni al riordino territoriale.

5. Ai nuovi comuni sono trasferiti dai comuni preesistenti, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personale nonchè adeguati beni strumentali immobili e mobili.

6. Se uno o più comuni inclusi nell'area metropolitana ricadono nel territorio di una comunità montana, la regione procede con legge ad una nuova delimitazione della comunità montana, escludendone i comuni medesimi.

Art. 20. - (*Istituzione di città metropolitane*). - 1. La Conferenza può proporre, a maggioranza dei due terzi dei componenti e con il voto favorevole di tanti sindaci che

rappresentino almeno la metà più uno dei cittadini residenti nell'area metropolitana, l'istituzione nella medesima area della città metropolitana.

2. In mancanza di una proposta avanzata ai sensi del comma 1 entro diciotto mesi dalla prima seduta della Conferenza, la regione può proporre, con deliberazione del consiglio regionale, l'istituzione della città metropolitana. In tal caso la proposta deve essere corredata dal parere favorevole espresso con deliberazione del consiglio comunale da due terzi dei comuni dell'area metropolitana, e comunque da tanti consigli comunali che rappresentino almeno la metà più uno dei cittadini residenti nell'area medesima.

3. La città metropolitana è istituita con legge della Repubblica.

Art. 21. - *(Norme applicabili, organi e funzioni della città metropolitana)*. - 1. Alla città metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino all'emanazione di nuove norme.

2. Sono organi della città metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana e il sindaco metropolitano.

3. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta.

4. Spettano alla città metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni di livello metropolitano di cui all'articolo 18.

5. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.

6. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni comunali non attribuite espressamente alla città metropolitana.

7. Con l'istituzione della città metropolitana la Conferenza è soppressa, salvo che lo statuto della città metropolitana non disponga diversamente.

8. Quando l'area definita ai sensi dell'articolo 18 non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali esistenti, considerando l'area anzidetta come territorio di una nuova provincia.

9. Nel caso di coincidenza tra l'area metropolitana e il territorio di una provincia,

questa si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di "città metropolitana».

Art. 12.

(Delega al Governo)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per l'istituzione delle città metropolitane per cui siano state presentate proposte ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge.

2. Per i decreti di cui al comma 1 i principi e i criteri direttivi della delega si traggono dalla disciplina posta dal capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge.

CAPO III

DISCIPLINA DELLO *STATUS*
DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 13.

(Disposizioni generali)

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. La presente legge disciplina il regime delle aspettative, permessi e indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono i sindaci, i presidenti delle province, i consiglieri e gli assessori dei comuni e delle province, il presidente, consigliere e assessore delle comunità montane, i componenti degli organi delle strutture associative tra enti locali, nonché i membri degli organi di decentramento.

Art. 14.

*(Condizione giuridica
degli amministratori locali)*

1. Gli amministratori di comuni, province ed altri enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.

2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al rispetto del principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi amministrativi e tecnici.

3. Con norme regolamentari gli enti locali fissano le modalità attraverso le quali fornire servizi, tramite i propri uffici o con strutture apposite, ai singoli consiglieri ed ai gruppi consiliari per un più adeguato esercizio del loro mandato. Fra i servizi previsti sono comprese le iniziative di formazione ed aggiornamento degli amministratori.

4. Gli amministratori lavoratori dipendenti pubblici e privati non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinarsi al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.

Art. 15.

(Aspettative)

1. I lavoratori dipendenti che fanno parte degli organi esecutivi e assembleari degli enti locali possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Art. 16.

(Indennità)

1. L'amministrazione locale determina un'indennità di funzione nei limiti fissati dalla presente legge, per il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti della giunta esecutiva delle comunità montane, per gli assessori comunali e provinciali e circoscrizionali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla presente legge, un gettone di presenza. In nessun caso, l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare la percentuale di un quinto dell'indennità prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.

3. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che l'interessato richieda la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che sia stato collocato in aspettativa e sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di assenza dalle sedute degli organi collegiali.

4. Le indennità di funzione previste dalla presente legge non sono tra loro cumulabili.

5. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per diversi mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona.

6. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di presenza prevista dalla presente legge non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, nè di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazione esterna.

7. I parlamentari nazionali ed europei nonchè i consiglieri regionali che ricevano

un mandato elettivo locale possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dalla presente legge.

8. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori all'interno del singolo ente;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti;

c) articolazione dell'indennità di funzione degli assessori, del presidente del consiglio, del presidente della comunità montana e dei consiglieri che abbiano optato per l'indennità di funzione in rapporto a quella spettante al sindaco ed al presidente della provincia;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate.

9. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita.

10. Le indennità, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate, con delibera rispettivamente di giunta e consiglio, a condizione che con tale incremento la spesa complessiva risultante non superi una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti. Tale quota è fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. La presente disposizione non si applica agli enti locali in stato di dissesto finanziario.

11. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono

gli enti interessati, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.

Art. 17.

(Permessi)

1. I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali, provinciali, metropolitani e nei consigli circoscrizionali dei comuni superiori a 500.000 abitanti ed i presidenti dei consigli comunali e provinciali hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggono oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane e delle comunità montane, delle associazioni e dei consorzi tra enti locali, dei consigli delle aziende municipali, provinciali e consortili, dei consigli circoscrizionali, delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonchè i membri delle conferenze dei capigruppo, laddove previsti dai rispettivi statuti degli enti locali, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte. Nei permessi retribuiti di cui al presente articolo è compreso il tempo per raggiungere il luogo dell'adunanza e rientrare al posto di lavoro.

3. Gli eletti o nominati nelle giunte municipali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti delle giunte esecutive delle comunità montane, i presidenti di aziende municipalizzate e provinciali con più di 50 dipendenti e i presidenti dei consigli comunali hanno diritto, oltre ai permessi di cui al presente articolo, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, per i presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

4. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Art. 18.

(Rimborsi spese ed indennità di missione)

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, su specifico incarico del capo dell'amministrazione, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonchè la indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al n. 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

2. Le spese che gli enti locali ritengano di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali tra enti locali, fanno carico al bilancio degli stessi.

3. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è stabilita con deliberazione esecutiva della giunta, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio sostenute e di una dichiarazione sulla durata della missione.

4. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonchè per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

5. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

Art. 19.

(Rimborsi degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative)

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, in caso di collocamento in aspettativa non retribuita, il versamento degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali ai rispettivi istituti dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro.

2. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

3. Le indennità di carica e di presenza sono assoggettate al regime fiscale previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori, rappresentanti, dirigenti e responsabili dei servizi contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art. 20.

(Disposizioni finali e norme di abrogazione)

1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane, esercizio associato delle funzioni comunali e di attuazione degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. È abrogato il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e sono contestualmente abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

3. Sono altresì abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.